

La Cassazione ribalta la decisione di merito in cui si individuava l'illecito amministrativo

# Stop ai raggiri sul bonus cultura

## La conversione in denaro fa scattare la truffa aggravata

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE  
E GIULIA MARIA MENTASTI

L'illecito utilizzo del bonus cultura fa scattare le manette per truffa aggravata ai danni dello Stato: è quanto emerge dalla sentenza del 14 settembre 2023, n. 37661, con cui la seconda sezione penale ha ribaltato la tesi dei giudici del merito che avevano ritenuto configurato il mero illecito amministrativo di indebita percezione di erogazioni pubbliche cui all'art. 316-ter comma 2 c.p., e ha chiarito che la conversione in denaro del c.d. bonus cultura, simulando l'acquisto di beni e servizi tra quelli previsti dal legislatore, integra l'ipotesi di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p.. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, a nulla rileva né che le verifiche siano previste solo in forma eventuale e successiva, né la possibile mancanza di diligenza da parte dell'ente erogatore nell'eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, in quanto tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino, risolvendosi in una mancanza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta proprio con gli artifici ed i raggiri.

**Il caso.** Nel caso in esame, il Tribunale di Napoli aveva annullato l'ordinanza con cui il Gip aveva disposto il sequestro preventivo di beni nella disponibilità di due indagati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di truffe aggravate (art. 640-bis c.p.) per il conseguimento di fondi pubblici mediante illecita riscossione del bonus cultura. Il procedimento riguarda la fraudolenta conversione in denaro del c.d. bonus cultura, ideata e realizzata dagli esercenti di una libreria mediante il reclutamento di migliaia di neo-diciottenni, ai quali era stata consegnata una somma in cambio del bonus simulando la vendita di libri e beni inseriti nell'elenco dei beni acquistabili per legge. Il tribunale aveva ritenuto, di contro, che, non essendo previsto alcun controllo da parte dell'ente prima dell'erogazione del contributo, nei fatti contestati non fosse ravvisabile il delitto di truffa mancando il presupposto dell'induzione in errore dell'ente erogante, ma l'illecito di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter c.p., rilevante peraltro sul mero piano amministrativo e non penale, non essendo stata superata, in relazione a ciascun contributo, la soglia prevista al c. 2 di 3.999,96 €.

Indebita fruizione del bonus cultura	
Art- 640-bis c.p.	<p>Commette il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche chi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con artifici o raggiri, inducendo lo Stato o altro ente pubblico in errore</li> <li>• consegue contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo</li> </ul>
Art. 316-ter c.p.	<p>Commette il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche chi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegue indebitamente i contributi mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute</li> <li>• salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis</li> <li>• e salvo che la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a euro 3.999,96, applicandosi in tale caso la sola sanzione amministrativa</li> </ul>
La decisione della Suprema Corte	<p>Come affermato da Cass. pen. n. 37661/2023, la conversione in denaro del bonus cultura, simulando l'acquisto di beni e servizi tra quelli previsti dal legislatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• integra l'ipotesi di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p. e non l'illecito di cui all'art. 316-ter c.p.,</li> <li>• a nulla rilevando né che i controlli siano previsti solo in forma eventuale e successiva, né la possibile mancanza di diligenza da parte dell'ente erogatore nell'eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente</li> </ul>

**Le due diverse tesi.** Avverso l'ordinanza, il procuratore della Repubblica aveva proposto ricorso per cassazione dividendo la posizione del Gip per cui gli illeciti dovessero essere qualificati ai sensi dell'art. 640-bis c.p., essendo la truffa ravvisabile anche in caso di mancanza o insufficiente diligenza nell'esecuzione di controlli o verifiche e nel caso di utilizzo di falsi documenti. Nella vicenda di specie, infatti, non ci si era limitati alla mera dichiarazione di sussistenza dei presupposti per il bonus libri e all'indebita percezione dello stesso, che avrebbe integrato l'ipotesi residuale di cui all'art. 316-bis c.p., ma era stata realizzata un'articolata attività frodatrice che si basava sulla simulazione di acquisti mai compiuti, sul trasferimento indebito dei bonus o dei voucher validati dall'avente diritto all'intermediario e da questi al simulato fornitore, sull'attestazione falsa da parte di questi di aver ceduto dei libri ai titolari del bonus, sull'inserimento della relativa dicitura nella piattaforma informatica dedicata, sulla ripartizione dei proventi nelle percentuali pattuite.

**Truffa aggravata o indebita percezione di erogazioni pubbliche?** Nel pronunciarsi sul ricorso, la Cassazione ha innanzitutto riconosciuto

che è vero che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter c.p. si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece connota la truffa, essendo nel primo caso il soggetto erogatore chiamato esclusivamente ad operare una presa d'atto dell'esistenza della formale dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti autocertificati (come ritenuto dal tribunale essersi verificato nella fattispecie) e non anche a compiere un'autonoma attività di accertamento (cfr., tra le tante, Cass. pen., n. 44878/2019 e n. 51962/2018). Ciò premesso, tuttavia, la Suprema Corte non ha condiviso le conclusioni cui è pervenuto il tribunale, ritenendo necessario delimitare il perimetro applicativo della suindicata interpretazione. Specificamente, ha osservato che l'applicazione dell'art. 316-ter c.p. deve avere carattere residuale, come del resto già riconosciuto dalle Sezioni Unite con sentenza n. 7537/2010, laddove hanno chiarito che "l'art. 316-ter c.p. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false di-

chiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente".

**Gli artifici e raggiri per fruire del bonus cultura.** Alla stregua di questi parametri valutativi, e considerato comunque che nel processo di erogazione del contributo ricorre comunque un'attività di riscontro dei dati forniti, la Suprema Corte ha concluso che le complesse attività realizzate per la conversione in denaro del bonus cultura, simulando l'acquisto di beni e servizi consentiti dalla legge da parte di soggetti accreditati, certamente integrano la fattispecie della truffa, a nulla rilevando che i controlli siano previsti solo in forma eventuale e successiva. La Cassazione ha ulteriormente considerato che, ai fini della sussistenza del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo ritenuto che non assuma rilievo la mancanza di diligenza da parte dell'ente erogatore nell'eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, in quanto

tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino, risolvendosi in una mancanza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta proprio con gli artifici ed i raggiri (Cass. pen. n. 52316/2016, nella cui parte motiva la S.C. ha aggiunto che la responsabilità penale è collegata al fatto dell'agente ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente). Né, ha osservato il Collegio, l'assenza di controlli preventivi che è spesso collegata alla necessità di rendere l'attività della pubblica amministrazione più snella e rapida, può incidere sulla natura in sé fraudolenta delle attività poste in essere, dirette a trarre in inganno, esponendo un'apparenza che non corrisponde alla realtà, nel caso in esame la fruizione da parte dei beneficiari dei beni e servizi autorizzati da parte di esercenti accreditati.

**La decisione della Cassazione.** In forza di questa argomentazione, la Suprema Corte ha in definitiva ritenuto che il Tribunale fosse incorso nella violazione di legge denunciata, avendo omesso di prendere in considerazione l'insieme complessivo e articolato delle attività fraudolente poste in essere dagli indagati per perseguire il loro obbiettivo illecito, attraverso la creazione di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata al compimento di una rilevante serie di condotte decettive preordinate alla fruizione abusiva del credito connesso al bonus (tra cui, la ricerca e l'utilizzo dell'esercizio commerciale idoneo per l'accreditamento, usata come mero schermo; la ricerca dei giovani titolari delle carte, mediante l'accesso a banche dati, il loro contatto e l'accordo per la monetizzazione dei buoni; le singole operazioni di accesso alla piattaforma, insieme con il titolare della carta, con la falsa prospettazione dell'effettuazione di una operazione consentita; infine la richiesta del rimborso con l'invio delle fatture e, nel 2020 anche la dichiarazione del bene specifico fornito). In sostanza, si era realizzato un processo articolato e complesso orientato sin dalla origine a simulare un'apparenza e a indurre in errore la pubblica amministrazione al fine di fruire indebitamente del bonus in esame, di cui dover tener conto per i successivi provvedimenti da adottare sulla domanda cautelare. La Cassazione ha pertanto annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, per nuovo esame.